

CIRCOLARE N. 49/D

Ufficio IV
Prot. n. 290.01
All.2

Roma, 25/10/2001

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Ai Laboratori Chimici dell' Agenzia
delle Dogane

e, per conoscenza:

All' Area Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

All' Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti
SEDE

All' Ufficio di Diretta Collaborazione del Direttore
dell' Agenzia delle Dogane

- Audit Interno
- Antifrode

All' Area del Personale, Organizzazione e Informatica
SEDE

Al Ministero delle Attività Produttive
- Dir. Gen. Energia e Risorse Minerarie
ROMA

Al Ministero dell' Interno
Protezione Civile e Servizi Antincendio
ROMA

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza - Ufficio Operazioni
ROMA

Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze - Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO Fax n. 0549/887115

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
ROMA-EUR

Al Servizio Consultivo Ispettivo Tributario - SECTIT
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, n. 30
00144 - ROMA
Fax n. 065903684

Alla Federchimica-Assochimica
Viale Giovanni da Procida, 11
20149 - MILANO
Fax n. 0234565349

Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, n. 2
00153 - ROMA
Fax n. 06/6874586

All'ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita, 137
ROMA
Fax 06/85095892

All'E.N.I. S.p.a.
P.le Mattei, n. 1
00144 - ROMA
Fax n. 06/59825995

All'Unione Petrolifera
Via del Giorgione, n. 129
00147 - ROMA
Fax n. 06/59602925

All' Assopetroli
Largo Fiorentini, n. 1
00186 - ROMA
Fax n. 06/6861862

Alla Federpetroli
Piazza S. Giovanni, n. 6
50129 - FIRENZE
Fax n. 055/2381793

All' Associazione Nazionale Società
per Azioni
Via del Poggio Laurentino, n. 118
00144 - ROMA Fax n. 06/5912271

All' Associazione Nazionale Commercio
Chimico
C.so Venezia, n. 49
20121 - MILANO
Fax n. 02/7750480

All'Unione Chimica
Via della Colonna Antonina, n. 52
00186 - ROMA
Fax n. 06/6791488

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, n. 305
00144 - ROMA
Fax n. 06/5011697

Alla Confederazione Nazionale dell' Artigianato
Via Guattani, n. 13
00161 - ROMA
Fax n. 06/44249511

OGGETTO: Emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua. Art.3 del decreto-legge 30.9.2000, n.268, art. 24, comma 1, della legge 23.12.2000, n. 388, art. 1, comma 2, del decreto-legge 30.6.2001, n. 246, convertito dalla legge 4.8.2001 n. 330 e art. 1, comma 2, del

decreto-legge 1. 10. 2001, n. 356. Decreto 20.3.2000 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3.4.2001) modificato dalla determinazione 2.5.2001 (pubblicata in G.U. n.111 del 15.5.2001) del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

In relazione alla riserva espressa nel fax n.6192.00/VI del 3 ottobre 2000, si impartiscono di seguito le istruzioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni indicate in oggetto.

1) **PRODUZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO IMPIANTI NAZIONALI**

Si premette che, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto 20.3.2000, come modificato dall'art. 1 della determinazione 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella G.U. del 15.5.2001, la produzione delle emulsioni è effettuata di norma nell'ambito di un deposito fiscale con l'ulteriore possibilità di consentire detta produzione presso un deposito commerciale di oli minerali assoggettati ad accisa nella misura intera (deposito libero).

Nel caso di deposito fiscale, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del T.U. approvato con decreto leg.vo 26.10.1995, n. 504, tenendo presente che per l'istituzione dei depositi fiscali sarà seguita la procedura di cui al telex dell'ex Dipartimento delle dogane e II.II. n. 9500561/II del 5.4.1995.

Per quanto riguarda i depositi liberi, l'art. 1, comma 1, lett. d), della citata determinazione, prevede che la produzione delle emulsioni in tali impianti, appositamente autorizzati, avvenga "nei casi e alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane".

Considerato che la funzione specifica e prevalente di detti depositi è quella di stoccaggio degli oli minerali ad accisa assoluta per la successiva commercializzazione degli stessi, la produzione delle miscele stabilizzate non può che avere carattere marginale e, quindi, essere commisurata ad un tasso percentuale riferito unicamente all'olio combustibile denso e all'olio da gas, prodotti questi ultimi utilizzati peraltro come materia prima per la preparazione delle rispettive emulsioni stabilizzate, sostitutive dei precedenti. Il predetto tasso può essere pertanto fissato nella misura del 2% per i gasoli destinati all'uso trazione, 1% per i gasoli destinati ad uso combustione, 5% per l'olio combustibile denso, tasso che deve essere calcolato sui rispettivi volumi movimentati durante l'anno solare precedente.

Le emulsioni in argomento, in attesa che gli organi tecnici dell'U.E. abbiano modo di pronunciarsi circa la loro classificazione, rientrano nel codice di nomenclatura tariffaria ex 3824 90 95.

Le ditte che intendono produrre per la successiva commercializzazione le emulsioni di olio da gas e di olio combustibile denso con acqua, mediante l'utilizzo di specifiche tecnologie di produzione, si attengono alle seguenti prescrizioni e criteri direttivi:

- le predette emulsioni devono possedere le caratteristiche tecniche stabilite, ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge 23.12.1999, n.488, con il citato decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette del 20 marzo 2000, come modificato con la richiamata determinazione del 2.5.2001 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione;
- la ditta interessata deve essere autorizzata dall'Amministrazione concedente ad installare, all'interno del proprio deposito, un impianto di preparazione delle predette emulsioni e deve essere munita di licenza fiscale di esercizio aggiornata con riferimento all'attività produttiva in questione. In proposito si precisa che, in attesa di detto aggiornamento, la ditta può essere ugualmente autorizzata ad iniziare le lavorazioni secondo le procedure di seguito illustrate;
- la ditta presenta istanza soggetta ad imposta di bollo, unitamente ad altri due esemplari in carta libera, alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane che, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, trasmetterà l'esemplare in bollo all'Area Gestione Tributi - Ufficio Regimi doganali e fiscali, ed un altro esemplare, in carta libera, all'Area Verifiche e Controlli - Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di questa Agenzia, manifestando sulla medesima istanza il proprio motivato parere tecnico-fiscale, dopo aver acquisito gli elementi istruttori dall'Ufficio tecnico di finanza nonché dalla Direzione circoscrizionale dell'Agenzia delle dogane nei casi di depositi doganali operanti in regime di deposito fiscale;
- l'istanza è corredata da una nota informativa di descrizione degli impianti, completa di planimetrie e di una relazione tecnica contenente le informazioni di cui agli allegati I e II alla presente circolare; tali informazioni verranno prevalentemente utilizzate per le verifiche tecniche ed i controlli di produzione;
- le autorizzazioni saranno rilasciate da questa Agenzia-Area Gestione Tributi-Ufficio Regimi Doganali e Fiscali attraverso una procedura che si articola nelle due seguenti fasi:

- fase sperimentale, che si formalizza con il rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla produzione e commercializzazione delle emulsioni;

- fase conclusiva, che si perfeziona con il rilascio di una autorizzazione definitiva.

A) Fase sperimentale

L'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, ricevuta la documentata istanza con il relativo parere e sentito l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, fornisce alla Direzione Regionale il preventivo nulla-osta.

Quest'ultima, acquisita dalla ditta, tramite il competente UTF, la comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere necessarie al regolare funzionamento dell'impianto di produzione, provvede, d'intesa con la ditta stessa, a predisporre apposita marcia controllata con la partecipazione anche di un chimico designato dall'Area Verifiche e Controlli. Nel corso della predetta marcia si procederà al prelievo dei campioni, nel numero di quattro, sia delle materie prime utilizzate, compresi gli additivi, i tensioattivi emulsionanti e l'acqua sia delle emulsioni; ciò per stabilire la conformità delle materie prime e delle emulsioni stesse alle caratteristiche prescritte dal citato decreto del 20.3.2000, come modificato con la richiamata determinazione 2.5.2001.

Di tutte le operazioni svolte all'atto della marcia controllata verrà redatto apposito verbale da trasmettere all'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area Verifiche e Controlli il quale, ratificato lo stesso, comunicherà i risultati delle analisi all'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi che, in caso di esito positivo degli accertamenti, procederà al rilascio dell'autorizzazione provvisoria per la produzione e la commercializzazione delle emulsioni.

La comunicazione dell'esito delle analisi verrà effettuata anche alla ditta interessata al fine di rendere possibile una sollecita immissione in consumo della partita prodotta durante la marcia controllata.

La fase sperimentale (comprensiva della marcia controllata), della durata di dodici mesi dall'avvio dell'attività produttiva, si rende necessaria per verificare, nel tempo, la conformità della produzione alle specifiche tecniche, attraverso periodiche analisi da parte dell'Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi dell'Area Verifiche e Controlli a fronte di campioni prelevati con l'intervento anche di un chimico designato da quest'ultima Area, al fine di assicurare la completa omogeneità e la rappresentatività dei campioni stessi.

Nel periodo di sperimentazione la ditta è tenuta a fornire ogni tre mesi, all'Ufficio tecnico di finanza o alla Direzione circoscrizionale (nel caso di depositi doganali operanti anche in regime di

deposito fiscale) competenti sull'impianto, la lista dei destinatari del prodotto (depositi fiscali, depositi liberi e utilizzatori), completa degli elementi essenziali dei documenti di circolazione relativi alle forniture effettuate, identificate qualitativamente e quantitativamente.

B) Fase conclusiva

Al termine del periodo sperimentale l'Area Gestione Tributi, previo parere da parte dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, rilascerà l'autorizzazione definitiva, tenuto conto delle risultanze analitiche, dei quantitativi prodotti e commercializzati (desunti dalle liste di cui al precedente punto A) e dell'assenza di motivi ostativi emersi in sede di controlli tecnici. In attesa dell'autorizzazione definitiva resta valida l'autorizzazione concessa in via provvisoria.

Nel periodo successivo al rilascio dell'autorizzazione definitiva, le liste dei destinatari delle emulsioni, con gli elementi indicati alla lettera A), ai fini del controllo, saranno trasmessi agli Uffici Tecnici di finanza o alle Direzioni Circoscrizionali, rispettivamente competenti sugli impianti, ogni tre mesi dagli esercenti i depositi liberi e annualmente dagli esercenti depositi fiscali.

Resta inteso che in caso di modifica dei presupposti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione, sia provvisoria che definitiva (es. classe chimica degli additivi, modifiche sostanziali delle attrezzature impiegate nella produzione, ecc.), dovrà essere esperita, con le modalità già descritte, una ulteriore istruttoria, articolata nelle due sopraindicate fasi procedimentali, per il rilascio di nuove autorizzazioni.

In tale evenienza l'Agenzia, su istanza di parte, valuterà la possibilità di accelerare l'iter procedimentale eliminando taluni adempimenti.

C) Ulteriori adempimenti per i depositi liberi

Atteso che negli impianti in parola le miscele stabilizzate devono essere prodotte impiegando oli minerali ad accisa assoluta in misura intera, ne consegue che anche gli additivi di cui all'art. 2 del decreto 20.3.2000 devono assolvere l'accisa relativa al prodotto più tassato (per il gasolio, l'aliquota prevista per l'uso autotrazione; per l'olio combustibile denso, quella prevista per tale prodotto con alto tenore di zolfo (ATZ) usato per riscaldamento).

Almeno 5 giorni antecedenti ad ogni singola lavorazione (dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festività) la ditta dovrà darne comunicazione al competente UTF allo scopo di

consentire a quest'ultimo di predisporre il servizio di vigilanza sulle lavorazioni nel corso del quale dovrà procedersi al prelievo dei campioni delle materie prime e del prodotto finito, da inviare all'Area Verifiche e Controlli - Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi per la verifica della rispondenza alle prescritte caratteristiche tecniche.

Sui documenti di accompagnamento, oltre agli altri dati richiesti, dovrà risultare che le materie prime presentano le caratteristiche tecniche stabilite, per i prodotti petroliferi, dalle note in calce agli allegati I, II e III annessi al decreto 20.3.2000, come da ultimo modificato e, per gli additivi, le caratteristiche di cui all'art. 2 del medesimo decreto.

Il trasferimento delle emulsioni ad altri depositi liberi, in regola con le disposizioni di cui alla presente circolare, avviene nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 25, comma 9, del T.U. accise, approvato con decreto leg.vo n. 504/1995.

Per il rimborso della differenza di accisa sulle emulsioni ottenute si applicano le disposizioni contenute nel decreto 12.12.1996, n. 689.

2) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI PRESSO DEPOSITI FISCALI E AD IMPOSTA ASSOLTA.

Per poter detenere e commercializzare le emulsioni, i depositi di oli minerali, sia fiscali che liberi, devono presentare preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico di finanza nella quale, oltre alle consuete informazioni, vanno indicati i seguenti elementi:

- a) i serbatoi destinati allo stoccaggio dei singoli tipi di emulsione, tenendo conto che non possono essere stoccate promiscuamente in uno stesso serbatoio emulsioni del medesimo tipo (es. gasolio-acqua) ma preparate con tecnologie diverse;
- b) le attrezzature tecniche impiegate per mantenere omogenei gli oli emulsionati (es. pompe di riciclo);
- c) gli estremi dei provvedimenti rilasciati ai sensi del R.D.L. 2.11.1933, n. 1741, convertito dalla legge 8.2.1934, n. 367, e successive modifiche;
- d) gli estremi dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in regime di deposito fiscale, nei casi previsti.

L'Ufficio tecnico di finanza, ricevuta la denuncia e verificata l'idoneità delle attrezzature, entro il termine di 30 giorni provvede all'aggiornamento della licenza fiscale, trasmettendone un

esemplare alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane e alla Direzione circoscrizionale, nel caso di depositi doganali gestiti anche in regime di deposito fiscale.

Gli esercenti dei predetti depositi in particolare sono tenuti a:

- informare l’utente sulla data entro cui le emulsioni debbono essere impiegate, nonché sulle modalità di impiego delle stesse e sugli interventi tecnici da praticare allo scopo di garantire il corretto utilizzo degli oli emulsionati;
- inviare, ogni tre mesi per i depositi liberi e annualmente per i depositi fiscali, all’UTF o alla Direzione circoscrizionale competenti la lista degli utilizzatori, completa degli elementi essenziali dei documenti di accompagnamento relativi alle forniture effettuate, identificate quantitativamente e qualitativamente.

Si segnala, inoltre, l’opportunità che l’esercente, nell’ambito della manutenzione delle attrezzature, provveda ad effettuare l’accurata bonifica dei serbatoi, qualora gli stessi siano destinati successivamente a contenere emulsioni di tipo diverso ovvero dello stesso tipo ma preparate con tecnologie diverse, allo scopo di evitare di incorrere in eventuali responsabilità per l’immissione in commercio di emulsioni che non possiedano più i prescritti requisiti a causa di commistioni con altri prodotti.

3) COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA COMUNITARIA

Gli esercenti dei depositi fiscali e dei depositi liberi, in regola con gli adempimenti di cui al precedente punto 2), che intendono ricevere da paesi della Unione Europea le emulsioni stabilizzate per la successiva commercializzazione nel territorio nazionale, presentano apposita istanza soggetta ad imposta di bollo (corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardanti i prodotti che si intendono introdurre, con le modalità descritte nel punto 1).

L’Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell’Area Gestione Tributi, una volta esperiti da parte dell’Area Verifiche e Controlli-Ufficio di Coordinamento delle Attività di Analisi i controlli analitici volti all’accertamento delle caratteristiche di idoneità di cui all’art. 3, comma 1, del decreto 20.3.2000 e successive modifiche, sentito l’Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche di quest’ultima Area, procede al rilascio di una autorizzazione provvisoria, della durata di dodici mesi,

a partire dalla data degli accertamenti svolti all'atto della ricezione della prima partita di merce, per le analoghe esigenze già rappresentate relativamente agli impianti di produzione nazionali.

Trascorso il periodo sperimentale, su conforme parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, verrà rilasciata da parte dell'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi l'autorizzazione a carattere definitivo.

Ai fini dell'espletamento degli adempimenti di natura fiscale, gli esercenti depositi liberi, in particolare, sono tenuti a:

- prestare nei modi di rito idonea cauzione a garanzia del pagamento dei tributi afferenti i quantitativi di emulsione ricevuti;
- assolvere le accise esigibili all'atto del ricevimento delle partite, secondo le modalità vigenti per l'operatore professionale di cui all'art.8 del T.U. accise , entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo;
- tenere la contabilità delle forniture dei prodotti movimentati, presentando all'Ufficio tecnico di finanza o alla Direzione circoscrizionale, nel caso di depositi doganali gestiti anche in regime di deposito fiscale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, un riepilogo con i dati identificativi delle partite ricevute e dei relativi versamenti di imposta effettuati;
- presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo e accertamento;
- fornire la lista dei destinatari del prodotto (depositi, utilizzatori) , con le modalità di cui al precedente punto 1), lettere A) e B).

Nel caso di ricezione di partite provenienti da siti produttivi diversi ovvero dallo stesso sito ma con l'impiego di tecnologie diverse, dovrà procedersi ad una nuova istruttoria, comprensiva delle fasi sperimentale e conclusiva.

4) IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE EMULSIONI DI PROVENIENZA DA PAESI TERZI

La ditta interessata, all'atto dell'importazione, oltre ai documenti di rito, presenta al competente ufficio doganale la dichiarazione corredata dalla nota informativa e dalla relazione tecnica riguardanti i prodotti che si intendono introdurre, con le modalità descritte nel punto 1), completandola con l'attestazione di conformità delle emulsioni alle specifiche indicate nel decreto 20.3.2000 e successive modificazioni.

L'ufficio doganale, espletate le operazioni di competenza, previa la prescritta autorizzazione all'importazione rilasciata, su istanza da presentare con le modalità prescritte al predetto punto 1, dall'Ufficio Regimi doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, consente l'immediato trasferimento dei prodotti a depositi fiscali o depositi liberi, aventi i requisiti tecnico - fiscali in base ai quali è stata rilasciata o aggiornata la licenza fiscale di esercizio, il cui possesso potrà essere attestato anche mediante il ricorso all'autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni, con l'emissione di DAA ovvero di DAS, in caso di assolvimento delle accise, messi a disposizione dall'importatore, ai sensi di quanto disposto dall'art.24, comma 1, del D.M. 25.3.1996, n. 210, come modificato dal D.M. 16.5.1997, n. 148.

Qualora dai riscontri analitici risultino difformità rispetto alla dichiarazione, la dogana dovrà procedere d'ufficio alla revisione dell'accertamento, con la procedura fissata dall'art.11 del D.L.vo 8.9.1990, n.374.

5) **CALI**

Nella prima fase di applicazione delle presenti disposizioni e sino a quando non verranno impartite specifiche istruzioni, ai fini del controllo della corretta tenuta delle contabilità, saranno presi in considerazione i cali naturali e tecnici di cui alle tabelle A e B allegate al D.M. 13.1.2000, n. 55, con le misure ivi indicate riferite alla tipologia della frazione petrolifera.

6) **RILAVORAZIONI**

Ad istanza di parte presentata al competente UTF, in caso di mancanza o di perdita nel tempo delle specifiche di conformità al decreto 20.3.2000 e successive modificazioni, le emulsioni possono essere avviate alla rilavorazione presso l'originario impianto di produzione ovvero presso altro impianto che utilizza la medesima tecnologia, da verificare in occasione della istruttoria eseguita dal predetto UTF, previa reimmissione in regime sospensivo nel caso di emulsioni che hanno già assolto l'accisa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del T.U. accise, con le modalità stabilite dall'art. 17, comma 2, del succitato D.M. 210/96.

Non è consentita la rilavorazione delle emulsioni non a norma presso i depositi liberi.

L'Ufficio tecnico di finanza informa della necessità della rilavorazione sia l'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli, sia altro UTF, nel caso di trasferimento delle emulsioni da rilavorare presso impianti ubicati al di fuori della propria competenza territoriale.

Ovviamente, la rimessa a norma di emulsioni non conformi, ove richiesta dagli interessati e previo espletamento delle rispettive formalità fiscali o doganali, potrà avvenire anche in impianti ubicati nei paesi della Unione Europea oppure in paesi terzi.

Nel caso di rilavorazione delle emulsioni presso le raffinerie in promiscuo con oli greggi di petrolio, si seguono le norme di cui al D.M. 18.9.1997, n. 383.

Per altre ipotesi di rimessa a norma o di variazioni di destinazione d'uso, l'Ufficio Regimi Doganali e Fiscali dell'Area Gestione Tributi, su istanza di parte e previa rituale istruttoria, rilascerà di volta in volta apposita autorizzazione acquisito il parere dell'Ufficio Metodologie e Tecnologie Chimiche dell'Area Verifiche e Controlli.

Per ciò che attiene i cali di rilavorazione si rimanda a quanto stabilito con il citato D.M. 18.9.1997, n. 383, considerando, in questa prima fase di applicazione e fino a nuove disposizioni, i cali abbuonabili riferiti alla tipologia della frazione petrolifera.

7) **CIRCOLAZIONE**

Per la circolazione delle emulsioni saranno utilizzati i documenti di accompagnamento DAA e DAS, a seconda che trattasi di prodotti in sospensione ovvero che hanno già assolto l'imposta, con la disciplina prevista dal D.M. 25.3.1996, n.210, e successive modifiche.

8) **VIGILANZA E CONTROLLI**

Gli Uffici tecnici di finanza e le Direzioni circoscrizionali dell'Agenzia delle dogane, secondo la rispettiva competenza, effettuano la vigilanza sugli impianti di lavorazione o di deposito, sia fiscali che liberi, secondo le modalità in atto vigenti e nell'ambito della programmazione dei servizi, ricorrendo, se ritenuto opportuno, anche alla mutua collaborazione tra uffici.

Particolare attenzione sarà prestata per il controllo dei depositi liberi anche in considerazione del fatto che gli esercenti degli stessi sono destinatari di rimborsi di accisa, ai sensi del citato D.M. n. 689/96, sulle emulsioni ottenute con prodotti ad accisa assoluta.

I controlli saranno diretti in particolare ad accertare le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della conformità alla normativa, nonché l'osservanza da parte degli operatori interessati degli adempimenti prescritti e la regolarità del rimborso.

E' appena il caso di precisare che emulsioni diverse da quelle indicate nell'art. 12, comma 3, della legge 23.12.1999, n. 488 dovranno formare oggetto di valutazione da parte dell'Area Gestione Tributi, sentita l'Area Verifiche e Controlli.

Si prega di attenersi scrupolosamente alle suindicate istruzioni, segnalando alla scrivente gli inconvenienti che dovessero emergere nell'applicazione della presente circolare.

IL DIRETTORE

ALLEGATO I

EMULSIONI ACQUA-GASOLIO PER USO TRAZIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;
- dichiarazione di estensione, al buon funzionamento del motore con l'emulsione, della garanzia rilasciata da almeno un primario produttore di motori diesel;
- classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;
- descrizione dettagliata delle modalità di impiego raccomandate agli utenti nonché degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

- Risultati relativi ai valori di stabilità nel tempo dell'emulsione prodotta ;
- lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di veicoli riforniti, litri consumati, chilometri percorsi).

ALLEGATO II

EMULSIONI CON ACQUA DI GASOLIO O OLIO COMBUSTIBILE DENSO PER USO COMBUSTIONE

ELEMENTI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Descrizione sintetica della tecnologia di produzione;
- classe chimica degli additivi usati nell'emulsione e loro funzione;
- descrizione dettagliata delle modalità di impiego raccomandate agli utenti nonché degli interventi tecnici messi in atto presso gli stessi al fine di garantire un corretto impiego del prodotto.

ELEMENTI CONOSCITIVI

- Risultati relativi ai valori di stabilità nel tempo dell'emulsione prodotta;
- lista degli utilizzatori del prodotto ottenuto con la tecnologia oggetto della richiesta (aziende nazionali od estere, numero di caldaie, litri o chilogrammi consumati).